

# **STATUTO UNID**

## **ARTICOLO 1 DEFINIZIONE – NOME – CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA**

1. E' costituita l'U.N.I.D. Unione Nazionale Igienisti Dentali. L'U.N.I.D. è sindacato di categoria
2. L'U.N.I.D. è apartitica, non persegue fini di lucro ed ha sede in Roma
3. La durata dell' U.N.I.D. è illimitata.

## **ARTICOLO 2 FINALITA' E ATTIVITA'**

### **1. 1. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali svolge attività sindacale e a tale fine:**

- a) a) Assume la rappresentanza della categoria presso le Autorità e le Istituzioni Nazionali ed Internazionali nei confronti dei quali la categoria può avere interessi o rapporti.
- b) b) Assume in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni alla tutela del ruolo, della funzione e degli interessi degli Igienisti Dentali, elegge ad acta il domicilio fiscale.
- c) c) Collabora con altri sindacati di categoria o maggiormente rappresentativi, anche attraverso adesioni o federazioni.
- d) d) Formula pareri per gli ordini professionali e per le federazioni di categoria, fornisce indicazioni e chiarimenti agli uffici pubblici, agli enti pubblici e privati, alla magistratura, alle università. Segnala li dove richiesto e/o disposto il nominativo di soci esperti per perizie, pareri, consulenze e quello di propri rappresentanti per le commissioni giudicatrici d'esami e concorsi che prevedono rappresentanti di categoria.
- e) e) Promuove la partecipazione alla trattativa per la stipulazione degli accordi sindacali che interessano la categoria, sia in ambito pubblico che privato.
- f) f) Promuove l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, anche attraverso la costituzione di agenzie e cooperative.
- g) g) Promuove la tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa dei suoi iscritti o aventi causa, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, la partecipazione e la costituzione di fondi o enti previdenziali.
- h) h) Costituisce commissioni di ricerca, d'analisi ,di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

### **2. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali svolge attività culturale e scientifica a tale fine.**

- a) a) Promuove l'aggiornamento culturale e professionale dei soci secondo le normative vigenti.
- b) b) Promuove la collaborazione professionale e scientifica con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le università.
- c) c) Promuove l'organizzazione di campagne di prevenzione dentale, di istruzione e motivazione all'igiene orale nei diversi tipi di comunità.
- d) d) Promuove la diffusione della prevenzione delle malattie bucco-dentali anche attraverso la costituzione di centri o ambulatori dedicati allo scopo.
- e) e) Collabora con altre associazioni medico/sanitarie.
- f) f) Può istituire borse di studio e assegnare premi, nel campo della professione sanitaria dell'Igienista Dentale.
- g) g) Costituisce commissioni di ricerca, d'analisi, di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

## **ARTICOLO 3 ASSOCIATI**

### **1. Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'U.N.I.D.. I soci Fondatori sono dispensati dal pagamento della quota sociale, hanno diritto al voto e possono rivestire cariche sociali.

### **2. Soci Effettivi**

Possono iscriversi all'U.N.I.D. in qualità di soci Effettivi gli Igienisti Dentali che esercitano la professione secondo le disposizioni di legge e successive modificazioni. I soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto al voto e possono rivestire cariche sociali.

### **3. Soci Uditori**

Possono iscriversi all'U.N.I.D. in qualità di soci Uditori gli studenti del corso di laurea per igienisti dentali. I soci Uditori in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto al voto, non possono rivestire cariche sociali, possono essere nominati all'interno delle commissioni di cui all'articolo 2 comma 1 paragrafo h, comma 2 paragrafo g.

4. 4. **Soci a Vita – Benemeriti - Onorari – Sostenitori**
- a) a) Possono essere nominati soci a Vita coloro che cessino l'attività per motivi di malattia, coloro che sono andati in pensione coloro che abbiano almeno 30 anni di iscrizione all'associazione possono rivestire cariche sociali hanno diritto al voto , sono dispensati dal pagamento delle quote associative.
  - b) b) Possono essere nominati soci Benemeriti coloro che con la loro particolare ed effettiva attività alla vita associativa siano ritenute degne di particolare riconoscimento, possono rivestire cariche sociali ed hanno diritto al voto.
  - c) c) Possono essere nominati soci Onorari studiosi o persone che per singolari benevolenze siano ritenute degne di particolare riconoscimento. Non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.
  - d) d) Possono essere nominati soci Sostenitori persone che contribuiscono alle iniziative sociali attraverso donazioni,contributi,lasciti. Non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.

#### **ARTICOLO 4 DIRITTI E DOVERI**

**E' dovere di ogni socio:**

- 1. 1. Rispettare il presente statuto e regolamento.
- 2. 2. Rispettare il codice deontologico ivi esistente.
- 3. 3. Pagare la quota annuale.
- 4. 4. Esercitare la professione secondo le disposizioni di legge vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. 5. Segnalare alla sede nazionale ed a quella regionale coloro che esercitano e sostengono l'esercizio della professione in modo contrario a quanto stabilito dalla legge.
- 6. 6. Rendere partecipi gli altri soci al proprio patrimonio culturale/professionale in ambito associativo.

**E' diritto di ogni socio:**

- 7. 7. Poter partecipare all'attività dell'associazione di cui all'articolo 2.

#### **ARTICOLO 5 DOMANDA D'ISCRIZIONE**

- 1. 1. La domanda d'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto.
- 2. 2. La domanda d'accettazione va presentata presso la sede regionale ivi esistente, altrimenti presso la sede nazionale.
- 3. 3. Ottenuta l'accettazione della domanda il neo socio dovrà versare la quota sociale per l'anno in corso.
- 4. 4. Il trasferimento di regione del socio comporta il trasferimento presso la sede regionale U.N.I.D. di residenza se esistente, altrimenti è iscritto nelle liste della sede nazionale.

#### **ARTICOLO 6 QUOTA SOCIALE**

- 1. 1. La quota sociale deve essere versata dal socio entro il 28 febbraio d'ogni anno.
- 2. 2. Il mancato pagamento della quota sociale è causa di decadenza da socio.
- 3. 3. La quota sociale è interamente destinata alla sede nazionale dove non sia presente la sede regionale, dove presente la sede regionale è ripartita tra la sede nazionale e quella regionale.

#### **ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO**

- a) a) L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

#### **ARTICOLO 8 GRATUITA DELLE CARICHE**

- 1. Le cariche sono gratuite, è ammesso rimborso delle spese effettivamente effettuate e autorizzate dal consiglio di presidenza.

#### **ARTICOLO 9 PROVVEDIMENTI**

- 1. Avverso il socio ritenuto responsabile di comportamento contrari agli scopi, allo spirito e alle scelte dell' U.N.I.D. , ritenuto responsabile di comportamenti contrari al codice deontologico e/o all'etica professionale, il consiglio di presidenza delibera i seguenti provvedimenti:
  - a) a) Avvertimento
  - b) b) Censura

- c) c) Sospensione Temporanea
- d) d) Espulsione
- b) b) Avverso il provvedimento deliberato dal consiglio di presidenza il socio può ricorrere in 2° grado al consiglio di presidenza, ed in 3° grado al collegio nazionale dei probiviri.

### **ARTICOLO 10 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali è strutturata su organi nazionali e organi regionali
2. **Sono Organi Nazionali :**
  - a) a) Assemblea Nazionale dei Soci.
  - b) b) Consiglio Nazionale
  - c) c) Consiglio di Presidenza
  - d) d) Esecutivo Nazionale
  - e) e) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
  - f) f) Collegio Nazionale dei Probiviri.

#### **3. Sono Organi Regionali:**

- a)Assemblea Regionale
- b)Consiglio Regionale

### **ARTICOLO 11 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI**

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci è costituita dagli associati.
2. L'Assemblea Nazionale dei Soci si svolge ordinariamente almeno una volta ogni tre anni. È deliberata ed organizzata dal Consiglio di Presidenza.
3. L'Assemblea Nazionale dei Soci può essere convocata straordinariamente su richiesta di due terzi del Consiglio di Presidenza oppure su richiesta di due terzi del Consiglio Nazionale, o dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. È deliberata e organizzata dal Consiglio di Presidenza.
4. L'Assemblea Nazionale dei Soci determina la linea politica dell'associazione.
5. L'Assemblea Nazionale dei Soci elegge il Presidente e su indicazione del candidato alla presidenza elegge il Vice Presidente attraverso la scelta tra una o più liste di candidatura in cui compaiono i nominativi del Presidente Nazionale del Vice Presidente Nazionale e di un numero di Consiglieri Nazionali compreso tra 8 e 15.
6. L'Assemblea Nazionale dei Soci elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. L'Assemblea Nazionale dei Soci delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea Nazionale.
8. Ogni socio avente il diritto esprime un voto.
9. Ogni socio avente diritto al voto non può ricevere più di tre deleghe.

### **ARTICOLO 12 CONSIGLIO NAZIONALE**

1. Il Consiglio Nazionale si svolge ordinariamente ogni tre anni. È deliberato ed organizzato dal Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio Nazionale si svolge straordinariamente ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta di due terzi del Consiglio di Presidenza, o su richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. È deliberato ed organizzato dal Consiglio di Presidenza.
3. Il Consiglio Nazionale:
  - a) Recepisce le linee guida dell'Assemblea Nazionale dei soci
  - b) delibera le modifiche dello statuto e del regolamento
  - c) delibera lo scioglimento dell'associazione
  - d) decide sulle questioni o problematiche avverso le decisioni del Consiglio di Presidenza
  - e) svolge il ruolo di verifica dei poteri per il quale può deliberare apposita commissione
4. Il Consiglio Nazionale è composto:
  - a) dal Consiglio di Presidenza
  - b) dai Consiglio Regionali
  - c) dal Collegio Nazionale dei Probiviri
  - d) dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
5. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione se presente la metà più uno dei membri, è validamente costituito in seconda convocazione con qualsiasi numero di membri.
6. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei 4/5 dei voti in caso di scioglimento dell'Associazione.

8. Ogni membro del Consiglio Nazionale esprime un voto.
9. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono impugnabili dinanzi al tribunale di Roma entro 30 giorni dalla data di delibera.
10. L'Esecutività della deliberazione può essere sospesa nei modi e nelle forme previsti dall'art. 23 del codice civile.
11. Ogni membro del Consiglio Nazionale non può ricevere più di due deleghe da altri membri del Consiglio Nazionale.

### **ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza amministra l'associazione e ne coordina la politica associativa, sindacale e culturale, secondo l'art. 11 comma quattro.
2. E' composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, e dai Consiglieri Nazionali.
3. Il Consiglio di presidenza dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.
5. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza relativa dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e/o su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Presidenza.
7. Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti scopi:
  - a) Nomina nella prima riunione e su proposta del Presidente Nazionale il Tesoriere Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali
  - b) Nomina nella prima riunione e su proposta del Presidente Nazionale il Responsabile della Segreteria scelto tra i Consiglieri Nazionali
  - c) Nomina i Presidenti Regionali lì dove non vi siano le condizioni per la costituzione delle Assemblee Regionali, ne può revocare il mandato
  - d) Nomina i soci Onorari, Benemeriti, a Vita e Sostenitori
  - e) Costituisce le Commissioni, gli Organi Consultivi i Dipartimenti scegliendo i membri tra i consiglieri, tra i soci Fondatori, Effettivi, Auditori, Benemeriti a Vita; ne nomina i Presidenti o i Responsabili cui può affidare la delega alla firma
  - f) Vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento
  - g) Vigila sull'attività dell'Esecutivo Nazionale
  - h) Vigila sull'attività degli Organi Regionali
  - i) Vigila sugli organi di stampa ed informatici dell'Associazione
  - j) Delibera convoca e organizza il Congresso Nazionale dei Soci
  - k) Delibera e convoca il Consiglio Nazionale
  - l) Recepisce e formula le modifiche dello statuto e del regolamento, su proposta del Consiglio Nazionale
  - m) Approva il conto consuntivo e bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
  - n) Emanando Delibere, Circolari, Avvisi
  - o) Fissa le quote sociali annuali
  - p) Fissa le percentuali delle quote Regionali
8. Se nel corso dell'espletamento del mandato vengono a mancare alcuni membri del Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Presidenza stesso provvede alla nomina dei sostituti, se vengono a mancare 2/3 dei membri del Consiglio di presidenza, quest'ultimo decade.
9. Nel caso di decadimento del Consiglio di Presidenza spetta al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente.
10. I membri in carica decadono alla fine del mandato.
11. I membri che rinunciano alla carica, devono darne comunicazione scritta al Presidente o al Vice Presidente.
12. I membri del Consiglio di Presidenza possono essere revocati dall'incarico dall'Assemblea Nazionale dei Soci con ¾ dei voti.
13. Il membro del Consiglio di Presidenza che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica. Il decadimento è deliberato dal Consiglio di Presidenza.
14. Le delibere del Consiglio di Presidenza sono impugnabili in 2° grado presso il Collegio Nazionale dei Proibiviri in 3° grado presso il Consiglio Nazionale.

### **ARTICOLO 14 ESECUTIVO NAZIONALE**

1. E' formato dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dal Responsabile della Segreteria e da due Consiglieri Nazionali scelti pariteticamente dal Presidente Nazionale e dal Vice Presidente Nazionale.
2. L'Esecutivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

3. Attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Presidenza Nazionale.
4. Coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell'Associazione.
5. Compie qualsiasi atto delegato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.
6. Coordina l'attività Politica, Sindacale, Economica e Finanziaria dell'Associazione.
7. Coordina l'attività e l'amministrazione degli organi di stampa ed informatici dell'Associazione.
8. Si riunisce almeno una volta al mese, tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno.
10. 10. Il mandato dell'Esecutivo Nazionale decade 24 ore dopo la prima riunione del nuovo Consiglio di Presidenza.

#### **ARTICOLO 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Nazionale ogni sei anni.
2. E' composto da due membri effettivi più un supplente e sono rieleggibili.
3. Nella sua prima riunione elegge il presidente.
4. I compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti sono:
  - a) Controllare la gestione finanziaria economica e contabile dell'associazione, per l'espletamento di tale funzioni i membri effettivi hanno accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa, e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni di controllo.
  - b) Accertare la consistenza della cassa nazionale, delle casse regionali e del patrimonio sociale.
  - c) Redigere una relazione annuale ed il conto consuntivo sulla gestione dell'associazione che deve essere presentata ed approvata dal Consiglio Nazionale.
  - d) Emettere pareri su richiesta del Presidente Nazionale e su richiesta di due terzi del Consiglio Nazionale.

#### **ARTICOLO 16 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Consiglio Nazionale ogni sei anni.
2. E' composto da due membri effettivi ed un supplente e sono rieleggibili.
3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.
4. I compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono:
  - a) Esaminare e giudicare le infrazioni al presente statuto.
  - b) Decidere sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti emessi dagli Organi Nazionali e Regionali.
  - c) Può adottare provvedimenti di Avvertimento - Censura - Sospensione Temporanea - Espulsione.

#### **ARTICOLO 17 CARICHE NAZIONALI**

##### **Presidente Nazionale**

1. Al presidente Nazionale spetta la firma dell'associazione e la rappresentanza legale.
2. La durata del suo mandato è di tre anni.
3. Può essere eletto non più di due volte.
4. Il Presidente Nazionale è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura o a qualsiasi titolo, delegando al tesoriere il rilascio di liberatoria o atto di quietanza o ricevuta.
5. Indica il Tesoriere scelto tra i Consiglieri Nazionali.
6. Nomina un membro dell'Esecutivo Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.
7. Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale.
8. Presiede ed indirizza l'attività del Consiglio di Presidenza.
9. In caso di malattia o assenza il Presidente Nazionale è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente Nazionale.

##### **Vice Presidente Nazionale**

10. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di impedimento, malattia o dimissioni.
11. Può ricevere dal Presidente Nazionale la delega alla firma.
12. E' il responsabile degli organi di stampa ed informatici, recependo le linee guida dell'Esecutivo Nazionale.
13. Collabora insieme al responsabile della Segreteria all'organizzazione dell'associazione.
14. Coordina e collabora all'attività associativa.
15. Nomina un membro dell'Esecutivo Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.

##### **Tesoriere Nazionale**

16. E' indicato dal Presidente Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.
17. Conserva gli atti nazionali e regionali dell'associazione.
18. Ha la custodia della cassa nazionale.
19. Da giustificazione delle spese fatte esibendo i relativi mandati firmati dal Presidente.
20. E' a disposizione per verifiche, e controlli da parte dei revisori dei conti.
21. Coordina i tesoriere regionali.

##### **Segretario Nazionale**

22. E' indicato dal Presidente Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.
23. E' il responsabile della Segreteria Nazionale.
24. Custodisce gli elenchi degli Associati.
25. Mantiene i contatti con gli sponsor.
26. Coordina e collabora all'organizzazione dell'attività associativa.

#### **ARTICOLO 18 ASSEMBLEA REGIONALE**

1. Si svolge ordinariamente ogni tre anni.
2. Si svolge straordinariamente su richiesta del Consiglio di Presidenza, che ne può deliberare ed organizzare lo svolgimento.
3. Elegge il Presidente Regionale scelto tra una o più liste.
4. Elegge i delegati raccolti in un'unica lista in funzione di uno ogni 10 soci.
5. Elegge la rappresentanza studentesca.
6. E' deliberata, organizzata e presieduta dal Presidente Regionale.
7. Recepisce le linee guida dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
8. Può essere costituita solo se il numero dei soci regionali è di almeno 10 aventi diritto al voto.
9. Può essere costituita dall'unione di regioni limitrofe.
10. L'Assemblea del Consiglio Regionale è validamente costituita in prima convocazione se presenta la metà più uno dei soci regionali, è validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci regionali.
11. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.
12. E' costituita da tutti gli associati regionali.
13. Ogni socio regionale avente il diritto esprime un voto.
14. Ogni socio regionale non può ricevere più di due deleghe.

#### **ARTICOLO 19 CONSIGLIO REGIONALE**

1. Amministra la sede regionale ne coordina la politica associativa, culturale e sindacale.
2. Recepisce le linee guida del Consiglio di Presidenza Nazionale e ne attua le direttive.
3. E' costituito dal presidente Regionale, dal Vice Presidente Regionale, dal Tesoriere Regionale e dai Consiglieri Regionali e dal rappresentante degli studenti.
4. Dura in carica tre anni. È rieleggibile. Vigila sulla osservazione dello statuto nazionale.
5. Se nel corso dell'espletamento del mandato vengono a mancare alcuni membri, il Consiglio Regionale stesso provvede alla nomina dei sostituti, se vengono a mancare 2/3 dei membri del Consiglio Regionale quest'ultimo decade.
6. I membri in carica decadono alla fine del mandato.
7. I membri che rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Presidente Regionale e al Presidente Nazionale o al Vice Presidente Nazionale.
8. Le cariche dei membri del Consiglio Regionale possono essere revocate dall'Assemblea Regionale con 2/3 dei voti, dal Consiglio Nazionale con la metà più uno dei voti, dal Consiglio di Presidenza Nazionale con 2/3 dei voti.
9. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza relativa dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.
10. Il Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente e su convocazione del Presidente Regionale almeno una volta al mese.
11. Il Consiglio Regionale si riunisce straordinariamente su convocazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.
12. Il Consiglio Regionale può attivarsi nella ricerca di sponsor e finanziamenti per le attività regionali.
13. Sentito il parere del Consiglio di Presidenza, recepite le linee guida del Consiglio di Presidenza può gestire un proprio organo di stampa regionale.
14. Può richiedere un proprio spazio regionale all'interno del sito ufficiale dell'associazione.
15. Le delibere del Consiglio Regionale sono impugnabili in 2° grado presso il Collegio Nazionale dei Probiviri ed in 3° grado presso il Consiglio di Presidenza Nazionale.
16. I membri del Consiglio Regionale possono rivestire cariche nazionali, possono essere nominati all'interno di commissioni, organi consultivi e dipartimenti.

#### **ARTICOLO 20 CARICHE REGIONALI**

##### **Presidente Regionale**

1. Al Presidente Regionale spetta la firma delle sede Regionale.
2. La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente Regionale nomina il Vice Presidente Regionale scelto tra i soci Regionali
4. Nomina il tesoriere scelto tra i Consiglieri Regionali

5. Il Presidente Regionale è autorizzato ad incassi relativi al tesseramento dei soci regionali, ad incassi relativi a finanziamenti e contributi per le attività regionali, delegando al Tesoriere Regionale la richiesta il rilascio di liberatoria, o atto di quietanza, o liberatoria o ricevuta.

6. Convoca organizza e presiede il Consiglio Regionale

7. In caso di assenza o malattia è sostituito dal Vice Presidente Regionale.

#### **Tesoriere Regionale**

8. E' nominato dal Presidente Regionale.

9. La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile.

10. Conserva gli atti regionali ed i verbali delle riunioni degli organi Regionali.

11. Ha la custodia della cassa Regionale.

12. Recepisce le direttive del Tesoriere Nazionale.

13. Da giustificazioni delle spese fatte al Tesoriere Nazionale esibendo i relativi mandati firmati dal Presidente Regionale.

14. E' a disposizione per verifiche e controlli da parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e da parte del Tesoriere Nazionale.

#### **Delegati Regionali**

15. Sono eletti dall'Assemblea Regionale, scelti in un'unica lista.

16. Possono rivestire cariche Nazionali.

17. La durata del mandato è di tre anni ed è rieleggibile.

### **ARTICOLO 21 STAMPA**

1. L'Associazione può fondare propri organi di stampa nazionali e regionali ed organi informatici nazionali.

2. Della redazione nazionale fanno parte il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, più due membri aiutanti scelti pariteticamente dal Presidente Nazionale e dal Vice Presidente Nazionale tra gli associati.

### **ARTICOLO 22 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni di proprietà dell'associazione, dalle quote dei soci, dalle attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti. I beni immobili di proprietà dell'Associazione destinati a sede non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole del Consiglio di Presidenza.

2. Sono patrimonio dell'associazione i centri, gli ambulatori le agenzie e le cooperative da lei costituite e gli organi informatici.

3. Sono patrimonio dell'associazione gli organi di stampa, culturali e sindacali, nazionali e regionali costituiti dall'associazione e da altri per essa.

### **ARTICOLO 23 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione deliberata dall'Assemblea Nazionale si procede alla nomina di un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio sociale secondo i criteri dettati dalla legge per le associazioni riconosciute.

### **ARTICOLO 24 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nel Regolamento allegato si applicano le norme in materia d'associazioni.

2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore; le norme che riguardano gli organi sociali e la loro elezione entra in vigore al rinnovo dei singoli organi.

3. Gli atti nazionali e regionali, i verbali di assemblee e riunioni nazionali e regionali, la documentazione relativa ai bilanci precedenti e tutto quanto non espressamente citato e che è comunque di proprietà dell'associazione va consegnata dai membri decaduti ai membri eletti entro 15 giorni dal rinnovo delle cariche.

## ***REGOLAMENTO***

### **ARTICOLO 1 DEFINIZIONE – NOME – CARATTERISTICHE – SEDE – DURATA**

1. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali può avere sedi secondarie anche in altre regioni italiane.

### **ARTICOLO 2 FINALITA' E ATTIVITA'**

1. Ogni organo dell'associazione è responsabile per competenze delle sue decisioni e ne risponde secondo statuto, regolamento e normative in materia di associazione.
2. Ogni Consiglio Regionale presenta richiesta per ogni manifestazione regionale allegando preventivo di spesa e copertura finanziaria, reperita dalla percentuale delle quote associative regionali, dagli sponsor, dagli espositori alle manifestazioni, dagli eventuali contributi.

### **ARTICOLO 3 ASSOCIATI**

1. I soci a Vita, Benemeriti, Onorari e Sostenitori sono nominati dal Consiglio di Presidenza e possono essere proposti da tutti gli organi associativi.
2. I soci a Vita, Benemeriti, Onorari, e Sostenitori sono iscritti in apposita lista.

### **ARTICOLO 4 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI**

1. Ogni associato può promuovere, coordinare, realizzare e tenere conferenze per conto dell'associazione.
2. Per i soci conferenzieri non è previsto nessun compenso, ma solo un rimborso spese approvato e deliberato dal Consiglio di Presidenza.

### **ARTICOLO 5 DOMANDA D'ISCRIZIONE**

1. La domanda d'iscrizione deve essere redatta su apposito modulo distribuito dalla segreteria nazionale.
2. Alla domanda di iscrizione va allegata copia del titolo posseduto.
3. Per gli aspiranti soci uditori va allegato certificato di iscrizione alla facoltà.
4. La domanda di iscrizione è accettata o respinta dal consiglio di presidenza nazionale. Vale il silenzio assenso entro 30 giorni dalla consegna del modulo al tesoriere nazionale da parte dei tesorieri regionali.
5. Avverso la non accettazione della domanda l'aspirante socio può ricorrere presso il consiglio regionale ivi esistente o presso il consiglio nazionale
6. La segreteria nazionale provvede all'invio della tessera, e del codice e password di accesso al sito dell'associazione al nuovo socio.

### **ARTICOLO 6 QUOTE SOCIALI**

1. Il consiglio di presidenza delibera entro il 31 dicembre di ogni anno le quote sociali.
2. Il consiglio di presidenza delibera entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle quote regionali.
3. Non pagano le quote sociali i soci fondatori, a vita, benemeriti, onorari e sostenitori.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno il tesoriere regionale consegna al tesoriere nazionale copia dell'elenco dei soci regionali, l'importo delle quote regionali in unica soluzione, l'originale del modulo d'iscrizione, il modulo del bilancio regionale dell'anno passato allegando le fatture, gli scontrini le ricevute di incasso e pagamento
5. E' facoltà del consiglio regionale far decorrere l'iscrizione del nuovo socio dal primo gennaio dell'anno successivo se l'iscrizione è avvenuta nell'ultimo trimestre.

### **ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

## **ARTICOLO 8 GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Le spese effettuate dal socio autorizzato dal consiglio di presidenza vanno giustificate attraverso la consegna di ricevuta o scontrino.

## **ARTICOLO 9 PROVVEDIMENTI**

1. Il consiglio di presidenza venuto a conoscenza di presunto comportamento avverso, da parte del socio, allo statuto al regolamento al codice deontologico, sentito il parere del collegio nazionale dei probiviri archivia il caso o delibera i provvedimenti di cui all' articolo 9 dello statuto. Ne da comunicazione scritta al socio entro trenta giorni dalla delibera.

2. Avverso la decisione del consiglio di presidenza il socio interessato può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione presso gli organi nazionali di cui all' articolo 9 dello statuto.

## **ARTICOLO 10 STRUTTURA DELL' ASSOCIAZIONE**

1. La struttura dell' associazione può essere modificata con delibera del consiglio nazionale, sentito il parere dell' assemblea nazionale.

2. Le eventuali modifiche vanno notificate alle sedi regionali dal consiglio di presidenza entro 45 giorni dalla delibera del consiglio nazionale.

## **ARTICOLO 11 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI**

1. La convocazione dell' assemblea nazionale dei soci avviene con circolare del consiglio di presidenza agli organi nazionali e regionali, con avvisi sugli organi di stampa ed informatici dell' associazione, attraverso avvisi postali ai soci, almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

2. In caso di particolare gravità l' assemblea nazionale dei soci può essere convocata con circolare ed avviso postale almeno 15 giorni prima.

3. All' assemblea dei soci possono partecipare tutti gli associati.

4. I soci aventi diritto al voto devono essere iscritti all' associazione almeno da tre mesi.

5. L' assemblea nazionale dei soci è presieduta dal presidente e dal segretario dell' assemblea eletti tra i soci aventi diritto al voto.

6. Le votazioni possono avvenire per acclamazione o per voto segreto. Il consiglio di presidenza provvede all' elaborazione delle schede elettorali che verranno distribuite dal segretario dell' assemblea ai soci aventi diritto al voto. Il numero delle schede verrà verbalizzato, il numero delle schede in urna non potrà essere superiore al numero delle schede distribuite.

7. In occasione del rinnovo delle cariche i soci candidati alla presidenza nazionale devono presentare la lista almeno 60 giorni prima della data dell' assemblea. La lista deve presentare il nominativo del candidato alla presidenza, il nominativo del candidato alla vice presidenza ed i nominativi dei consiglieri nazionali in un numero compreso tra otto e quindici. Alla lista può essere allegato breve profilo dei candidati. Il consiglio di presidenza in carica provvederà alla pubblicazione delle liste sugli organi di stampa nazionali su quelli informatici ivi esistenti, ed alla riproduzione ed esposizione della lista e dei profili dei candidati in occasione dell' assemblea nazionale dei soci.

8. I soci in possesso di delega devono presentarla al segretario dell' assemblea che provvederà alla verbalizzazione ed alla consegna delle schede elettorali al socio delegato.

## **ARTICOLO 12 CONSIGLIO NAZIONALE**

1. La convocazione del consiglio nazionale viene trasmessa ai presidenti degli organi costituenti con delibera ed avviso del consiglio di presidenza entro 30 giorni dalla data stabilita.

2. In caso di particolare gravità il consiglio nazionale può essere convocato 15 giorni prima con delibera ed avviso del presidente nazionale
3. Viene scelto il segretario dell'assemblea tra i membri partecipanti.
4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per voto segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente nazionale.
5. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale in caso di sua assenza dal vice presidente nazionale.

#### **ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. La convocazione del consiglio di presidenza viene effettuata dal presidente nazionale almeno 15 giorni prima della data stabilita. Può essere convocata di volta in volta stabilendo la data, la verbalizzazione è valida come convocazione.
2. il consiglio di presidenza nazionale è presieduto dal presidente nazionale in caso di sua assenza dal vice presidente nazionale.
3. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per voto segreto.

#### **ARTICOLO 14 ESECUTIVO NAZIONALE**

1. La convocazione dell'esecutivo nazionale viene effettuata dal presidente nazionale.
2. L'esecutivo nazionale è presieduto dal presidente nazionale in caso di sua assenza dal vice presidente nazionale.
3. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano o per voto segreto.

#### **ARTICOLO 15 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è presieduto dal suo presidente.
3. Il collegio nazionale dei revisori dei conti può avvalersi di un professionista iscritto all'ordine dei revisori.
4. La scelta del consulente professionista è operata dal consiglio di presidenza nazionale previo preventivo.
5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per voto segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti.
6. Il collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'assemblea nazionale dei soci per acclamazione o per alzata di mano, su indicazione del consiglio di presidenza nazionale uscente.
7. I membri del collegio nazionale dei revisori dei conti non possono rivestire cariche sciali ad eccezione di delegato regionale.

#### **ARTICOLO 16 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI**

1. Il collegio nazionale dei probiviri si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il collegio nazionale dei probiviri è presieduto dal suo presidente.
3. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per voto segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il collegio nazionale dei probiviri viene eletto dall'assemblea nazionale dei soci per acclamazione o per alzata di mano, su indicazione del consiglio di presidenza nazionale uscente.

### **ARTICOLO 17 CARICHE NAZIONALI**

#### **Presidente Nazionale**

1. Il candidato alla presidenza nazionale deve essere iscritto all'associazione per i primi sei anni di vita dell'associazione dà almeno tre anni, successivamente da almeno cinque anni.

2. Il candidato alla presidenza nazionale prepara la lista di candidatura che farà pervenire al consiglio di presidenza in carica entro 60 giorni dalla scadenza delle cariche. La realizzazione della lista è a carico dei candidati.
3. Il presidente nazionale può delegare al vice presidente nazionale la delega alla firma.
4. Il presidente nazionale indica nella prima riunione del consiglio di presidenza il tesoriere nazionale ed il segretario nazionale scelti tra i consiglieri regionali.
5. Nomina nella prima seduta del consiglio nazionale il membro dell'esecutivo nazionale scelto tra i consiglieri.
6. Convoca il consiglio di presidenza con almeno 15 giorni di anticipo attraverso avviso o comunicazione ai membri. La convocazione può essere effettuata dal presidente nazionale di seduta in seduta e verbalizzata.
7. Convoca l'esecutivo nazionale con almeno 15 giorni di anticipo attraverso avviso o comunicazione ai membri. La convocazione può essere fatta dal presidente nazionale di seduta in seduta e verbalizzata.

## **Vice Presidente Nazionale**

1. Il vice presidente nazionale riceve le eventuali deleghe operative dal presidente nazionale. L'atto è verbalizzato.
2. Coordina l'attività stampa nazionale e regionale anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio facente parte della segreteria denominato ufficio di redazione. Può avvalersi per tale scopo di un membro aiutante scelto tra gli associati.
3. Il vice presidente nazionale nomina nella prima seduta del consiglio nazionale il membro dell'esecutivo nazionale scelto tra i consiglieri regionali.

## **Tesoriere Nazionale**

1. Viene eletto nella prima riunione del consiglio di presidenza su indicazione del presidente nazionale.
2. Conserva gli atti nazionali, i verbali delle riunioni degli organi nazionali, le copie dei verbali delle riunioni degli organi regionali.
3. Conserva il libretto in tre matrici delle iscrizioni nazionali. Una copia la consegna al socio, una copia la allega al bilancio nazionale, una copia la consegna al segretario nazionale insieme al modulo iscrizione/rinnovo.
4. Conserva il libretto in tre matrici entrate/uscite nazionali. Una copia la consegna in caso di contributo, una copia la allega al bilancio nazionale, ed una al segretario nazionale.
5. Provvede al coordinamento dei tesoriere regionali anche attraverso l'apertura di un ufficio facente parte della segreteria nazionale denominato tesoreria nazionale, a tale scopo si può avvalere di un membro aiutante scelto tra gli associati. Invia ai tesoriere regionali il libretto iscrizioni/rinnovo soci regionali, il libretto entrate/uscite regionali, i moduli per il bilancio regionale, i moduli iscrizione/rinnovo.
6. Provvede, sentito il parere del consiglio di presidenza, all'apertura dei conti correnti nazionali, ne detiene la firma insieme al presidente, ha in custodia i libretti assegni.
7. Provvede alla stesura del bilancio consuntivo nazionale entro il 30 marzo di ogni anno. La documentazione del bilancio nazionale sarà composto da il modulo di bilancio nazionale con allegate le matrici del libretto iscrizioni/rinnovo nazionali, le matrici del libretto entrate/uscite nazionali, gli scontrini e le fatture delle spese e degli incassi, i moduli dei bilanci regionali con allegate le matrici dei libretti in consegna al tesoriere regionale, il modulo bilancio consuntivo in triplice copia, una per il presidente nazionale, una per il segretario nazionale, una facente parte dell'intera documentazione.
8. Il bilancio annuale viene approvato nella prima riunione successiva al 30 marzo dal consiglio di presidenza.

## **Segretario Nazionale**

1. Il segretario nazionale coordina l'attività dei vari uffici. Per lo svolgimento di tale attività può proporre il nominativo di due membri aiutanti, scelti tra gli associati.
2. Custodisce ed aggiorna gli elenchi degli associati, sono a disposizione del presidente nazionale del vice presidente nazionale, del tesoriere nazionale, dei membri del collegio nazionale dei revisori dei conti.
3. Procedo alla realizzazione ed alla organizzazione delle spedizioni e della corrispondenza.
4. Custodisce ed aggiorna la lista degli sponsor, ne mantiene i contatti.

5. Provvede alla realizzazione della modulistica dell'associazione.

#### **ARTICOLO 18 ASSEMBLEA REGIONALE**

1. La convocazione dell'assemblea regionale ordinaria è convocata ed organizzata dal presidente regionale in carica, attraverso avviso postale ai soci regionali almeno 30 giorni prima delle votazioni.

2. In caso di particolare gravità può essere convocata e presieduta dai membri del consiglio di presidenza nazionale con avviso ai soci regionali almeno 25 giorni prima.

3. I soci aventi diritto al voto devono essere iscritti all'associazione almeno da tre mesi.

4. L'assemblea regionale è presieduta dal segretario eletto tra i soci aventi diritto al voto.

5. I soci candidati alla presidenza regionale ed i soci candidati al ruolo di delegati regionali presentano la loro candidatura al consiglio di presidenza nazionale almeno 60 giorni prima delle votazioni. Il consiglio di presidenza nazionale provvederà alla stesura delle liste ed alla deliberazione delle votazioni regionali entro 20 giorni dall'arrivo della lista. Entro 10 giorni dalla deliberazione delle elezioni regionali e dunque 30 giorni prima dell'assemblea regionale il presidente regionale in carica invia per posta a tutti i soci regionali le liste elettorali e la convocazione dell'assemblea regionale.

6. Le votazioni avvengono attraverso schede elettorali elaborate dal presidente regionale in carica su indicazione del segretario nazionale. Le schede elettorali vengono distribuite dal segretario dell'assemblea regionale ai soci aventi diritto al voto. Il numero delle schede verrà verbalizzato. Il numero delle schede in urna non potrà essere superiore al numero delle schede distribuite.

7. I soci regionali dovranno effettuare due votazioni su due diverse liste. Nella prima lista compariranno i nomi dei candidati alla presidenza regionale, nella seconda lista i nominativi dei soci candidati al ruolo di delegati regionali. Viene nominato presidente regionale il socio candidato alla presidenza che raccoglie più voti.

8. I soci in possesso di delega devono presentarla al segretario dell'assemblea regionale che provvederà alla verbalizzazione ed alla consegna delle schede al socio delegato.

9. Le spese dell'assemblea regionale sono a carico della sede regionale.

#### **ARTICOLO 19 CONSIGLIO REGIONALE**

1. La convocazione del consiglio regionale viene trasmessa dal presidente regionale almeno 15 giorni prima della data stabilita. Può essere convocato di volta in volta stabilendo la data la verbalizzazione è valida come convocazione.

2. Il consiglio regionale è presieduto dal presidente regionale in caso di assenza dal vice presidente regionale.

3. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per voto segreto.

4. Il consiglio regionale organizza almeno un incontro annuale culturale/sindacale con i soci regionali.

#### **ARTICOLO 20 CARICHE REGIONALI**

##### **Presidente Regionale**

1. Il presidente regionale può delegare il vice presidente alla firma regionale.

2. Il candidato alla presidenza regionale deve essere iscritto all'associazione da almeno tre anni.

3. Il presidente regionale eletto nomina in seduta stante nell'assemblea regionale il vice presidente scelto tra i soci iscritti da almeno sei mesi. Il candidato alla presidenza regionale può indicare il nominativo del vice presidente regionale prima delle votazioni.

4. Il presidente regionale eletto nomina in seduta stante nell'assemblea regionale il tesoriere regionale scelto tra i consiglieri regionali eletti.

## **Tesoriere Regionale**

1. Ha in custodia la cassa regionale.
2. Ha in custodia i moduli di iscrizione/rinnovo.
3. Custodisce e aggiorna le liste degli associati regionali ne invia copia completa al tesoriere nazionale.
4. Provvede all'apertura del conto corrente regionale su indicazione del tesoriere nazionale. Ne detiene la firma insieme al presidente regionale.
5. Conserva gli atti regionali ed i verbali delle riunioni degli organi regionali, provvede alla loro riproduzione inviandola al tesoriere nazionale.
6. Conserva il libretto in tre matrici delle iscrizioni regionali avuto in consegna dal tesoriere nazionale. Una matrice la consegna al nuovo socio o al socio che rinnova il tesseramento, una matrice l'allega al bilancio regionale, una matrice la invia al tesoriere nazionale insieme al modulo di iscrizione/rinnovo.
7. Conserva il libretto in tre matrici di entrate/uscite avuto in consegna dal tesoriere nazionale. Una matrice la allega al bilancio regionale, una matrice la invia al tesoriere nazionale, una matrice la conserva o la consegna al ricevimento del contributo allo sponsor o all'espositore.
8. Provvede alla compilazione del bilancio regionale su apposito modulo ricevuto dal tesoriere nazionale ne riproduce copia al quale allega una copia delle matrici dei libretti delle iscrizioni regionali e delle entrate/uscite. Il bilancio regionale con le matrici allegate viene inviato al tesoriere nazionale insieme alla lista degli associati regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.
9. Ogni 3 mesi il tesoriere regionale invia al tesoriere nazionale in un'unica spedizione la copia dei verbali delle riunioni degli organi regionali, una matrice del libretto delle iscrizioni regionali, una matrice del libretto entrate/uscite, i moduli originali delle iscrizioni/rinnovo.

## **Delegati Regionali**

1. I delegati regionali vengono coordinati dal presidente regionale per le attività regionali.

### **ARTICOLO 21 STAMPA**

1. L'attività editoriale nazionale e regionale dell'associazione è coordinata dal vice presidente nazionale, attraverso l'ufficio della redazione nazionale.
2. Tutti i periodici e gli organi informativi ufficiali nazionali e regionali dell'associazione sia su carta che in rete fanno capo all'ufficio di redazione nazionale.
3. Il direttore ed il vice direttore dei periodici nazionali dell'associazione sia su carta che in rete sono nominati dal consiglio di presidenza.
4. Il sito ufficiale dell'associazione fa capo all'ufficio di redazione.

### **ARTICOLO 22 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 23 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 24 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE**